

Riportiamo di seguito importanti informazioni che l'iscritto deve sapere sul sistema contributivo dell'**ENPAF**.

A norma dell'art.21 del DLCP 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è **contestuale ed automatica l'iscrizione all'ENPAF** (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti - www.enpaf.it) ed è obbligatorio il pagamento dei relativi contributi.

Si rammenta che:

- **solo il lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario (disoccupazione certificata presso un Centro per l'Impiego) e il pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista possono chiedere la riduzione fino all'85%;**
- gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione di farmacista, o che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da ENPAF possono chiedere solamente la riduzione del 50%;
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
- non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

La **disoccupazione involontaria va certificata**; pertanto, gli iscritti all'Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l'impiego. Tale stato può essere mantenuto per un **massimo di 5 anni**, dopo i quali la disoccupazione diventa "volontaria" e la riduzione ENPAF passa al 50%.

La pensione si matura, ad oggi, a 68 anni e nove mesi e dopo 30 anni di iscrizione all'Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista (vedi nella domanda di riduzione Enpaf l'elenco delle attività previste).

Al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata), che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un **contributo di solidarietà**.

Tale contributo è a fondo perduto e non matura pensione.

Gli importi sono consultabili nel sito dell'Ordine dei Farmacisti di Treviso, alla sezione PER IL FARMACISTA/ENPAF.

IMPORTANTE: Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda.

La richiesta va redatta su apposito modulo scaricabile all'indirizzo www.enpaf.it nella sezione "modulistica" ed è da inviare con PEC da parte dell'iscritto direttamente all'ENPAF entro il **30 settembre dell'anno successivo** a quello di prima iscrizione all'Albo.

Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell'ENPAF all'inizio dell'anno seguente a quello di iscrizione (indicativamente maggio/giugno), comprensiva della quota relativa all'anno d'iscrizione e della quota per l'anno successivo, **questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l'anno d'iscrizione**, così da ricevere i bollettini nel nuovo anno nella propria PEC già con la cifra ridotta in base alla richiesta fatta.

ATTENZIONE!!!!

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione, sarà dovuta la quota intera per almeno due anni (l'anno di prima iscrizione e il successivo – pari a circa 10.000 €!).

Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per **almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima iscrizione.**

Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l'iscritto al termine del rapporto deve inviare nuova comunicazione all'ENPAF per evitare che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera.

Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

Consigliamo infine di iscriversi ad *enpaf on-line* dal sito dell'Enpaf.

PER SAPERNE DI PIÙ CONSULTA IL SITO DELL'ORDINE www.ordinefarmacistitreviso.it O IL SITO DELL'ENPAF www.enpaf.it